



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**  
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni  
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

### **Delibera del Direttore Generale n. 427 del 14/04/2017**

**Oggetto:** Prestazioni di assistenza semiresidenziale a pazienti psichiatrici. Convenzione con il Centro Diurno "Galileo Galilei" della Coop. Sociale Tabor

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1669 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TERNI

*Hash documento formato .pdf (SHA256):*

b6fcf19d4f4485267af811ccbaca84254d7decd41ac1d09362cb7331d093d8cd

*Hash documento formato .p7m (SHA256):*

8dcbc3ff6d9b8be480a4c59a3acbb21e5b4c5b9ad3ae3d2a83bc490a404a2728

*Firmatari:* Stefano Federici, PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

#### **DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (\*)  
(Dr. Imolo Fiaschini)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Prestazioni di assistenza semiresidenziale a pazienti psichiatrici. Convenzione con il Centro Diurno “GALILEO GALILEI” della Cooperativa Sociale Tabor.

#### **Normativa di riferimento:**

- **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502** avente per oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23/10/92 n. 421”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997**, avente ad oggetto: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”.
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001**, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”.
- **D.G.R. 14/02/2005 n.21** avente ad oggetto “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001”;
- **D.G.R. 30/11/2009 n.1708** avente ad oggetto “L.R. 04/06/2008, n.9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative”;
- **LR 9 aprile 2015 n.11** avente per oggetto “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”.

#### **Motivazione:**

Le Regioni assicurano ai sensi del DL n. 502/92 livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi tra l’altro dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, nonché di strutture private accreditate nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Al fine di garantire l’assistenza socio sanitaria ai cittadini della Regione Umbria, gli atti della programmazione regionale hanno previsto l’istituzione di strutture socio sanitarie, denominate “Centri Diurni”, in grado di assicurare l’erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale a malati psichiatrici con disturbi cronici, ma con conservate, o recuperabili, capacità di autogestione individuale.

La D.G.R. n. 21 del 14/02/05 (Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01) ha stabilito che per tali prestazioni fosse prevista la compartecipazione alla spesa tra le competenze sociali e quelle sanitarie. In particolare la Regione dell’Umbria ha determinato la retta giornaliera, attualmente pari ad un massimo di € 153,88 (DGR n. 1708/09), stabilendo che la quota a carico del Fondo Sanitario Regionale non sia inferiore al 60% (sino al 100%).

Ai fini della stipula degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie dell'Umbria, la Regione ha stabilito i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità, necessari per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio dell'attività per le strutture qualificate come Centri Diurni.

Si dà atto altresì che si è proceduto ad effettuare una ricognizione delle reali esigenze di convenzionamento con i Centri Diurni autorizzati ed accreditati che insistono sul territorio aziendale, sulla base della quale si è evidenziata la necessità di attivare un nuovo accordo contrattuale con il Centro Diurno "Galileo Galilei", gestita dalla Coop. Sociale Tabor, per la quale è definito il budget per gli anni compresi nella durata della convenzione, escluso il valore dell'IVA, liquidabile da parte del competente Distretto Aziendale.

Tutto ciò premesso si è provveduto a predisporre una convenzione, allegato sub "A" al presente atto, da stipulare con il Centro Diurno "Galileo Galilei" della Coop. Sociale Tabor.

Si ritiene pertanto necessario che il Direttore del Distretto di Terni provveda a predisporre gli atti necessari alla stipula della convenzione di riferimento.

#### **Esito dell'istruttoria:**

Tutto ciò premesso, si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale, avendo fatto proprio il presente documento istruttorio, disponga:

- 1) Di approvare il testo della convenzione che è allegato sub "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato al Direttore di Distretto di Terni di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la stipula della convenzione con il Centro Diurno "Galileo Galilei" della Coop. Sociale Tabor per la quale è definito il numero delle giornate di assistenza liquidabili da parte del competente Distretto, espresso in valore di budget per gli anni compresi nella durata della convenzione, escluso il valore dell'IVA se dovuta;
- 4) Di dare atto che i costi conseguenti alla presente deliberazione sono da prevedere sul bilancio di previsione 2017 per complessivi € 55.786,50=, sul conto CO.GE. n. 3100500110 e che, per i successivi anni 2018 - 2019 - 2020, fatta salva ogni modifica necessaria in relazione alle disponibilità finanziarie di questa Azienda o alle variazioni delle tipologie di utenti inseriti nelle strutture, sarà necessario prevedere rispettivamente l'importo di € 66.811,50=, € 66.811,50= e € 10.804,50=.

- 5) di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

**UFFICIO DI COORDINAMENTO  
DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI DISTRETTO  
IL DIRIGENTE  
*Dott. Enrico Martelli***

**IL DIRETTORE  
DISTRETTO DI TERNI  
*Dr. Stefano Federici***

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 ED IL CENTRO  
DIURNO PSICHIATRICO DENOMINATO "GALILEO GALILEI"  
SITO IN TERNI - LOC. PIEDILUCO -**

Il giorno ....., del mese di ....., nell'anno .....,  
presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via  
Bramante 37,

TRA

L'Azienda USL UMBRIA 2, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di  
Direttore Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale  
e partita IVA 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

Il centro diurno psichiatrico "Galileo Galilei" della Cooperativa Sociale Tabor, con  
sede legale in Terni - Loc. Piediluco, Corso Raniero Salvati n. 63, Codice fiscale e  
partita IVA n.00763670551, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Cristina Pocetta,  
nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominato Centro Diurno

PREMESSO che:

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni  
ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali  
per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale;  
inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda  
globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri  
assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere  
annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

Con le Determine Dirigenziali n. 5883 del 30/06/2016 e n. 10792 del 07/11/2016,  
adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali  
Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità, il Centro Diurno è  
stato rispettivamente autorizzato ed accreditato all'esercizio per n.10 utenti presso  
la struttura ubicata in Strada dell'Osteria, 49 - Terni Loc. Piediluco .

Il Centro Diurno dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed  
organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura  
autorizzativa e di accreditamento.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

**ART. 1 - Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda ed il  
Centro Diurno per l'erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale volte a  
n.5 utenti psichiatrici, presso il Centro denominato "Galileo Galilei", che per la  
prima annualità di vigenza non potranno avere un valore superiore ad € 55.786,50=

e per i successivi anni rispettivamente ad € 66.811,50=, € 66.811,50= e € 10.804,50.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza semiresidenziale a pazienti psichiatrici con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare ai Centri Diurni. Fermo restando il complessivo aziendale, per il Centro Diurno, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.

#### ***ART. 2 - Accessi e dimissioni dal Centro Diurno***

L'ammissione alla struttura avviene previa valutazione della richiesta del Centro di Salute Mentale competente per territorio da parte di un gruppo tecnico di valutazione, composto dal Responsabile della Riabilitazione Psichiatrica Area Sud dell'Azienda USL Umbria e da rappresentanti del Centro Diurno, che effettueranno anche le verifiche periodiche del percorso. La dimissione è a carico del suddetto gruppo tecnico di valutazione.

#### ***Art. 3 – Organizzazione del Centro Diurno***

Il Centro Diurno deve garantire:

- una organizzazione flessibile nelle ore diurne basata sulle necessità dei soggetti presi in carico e sui Piani terapeutico-riabilitativi individualizzati con apertura nell'intero anno, salvo diverse disposizioni aziendali, nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00;
- un'organizzazione del personale adeguata ai bisogni degli utenti nel rispetto del programma terapeutico-riabilitativo individualizzato elaborato dal gruppo tecnico in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di riferimento territoriale;
- spazi e servizi adeguati alla tipologia di utenti nel rispetto degli standard definiti nelle normative nazionali e regionali di riferimento;
- la rispondenza alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria ed infortunistica.

#### ***Art. 4 – Prestazioni del Centro Diurno.***

Il Centro Diurno garantisce prestazioni integrate, personalizzate e offre uno spazio di vita quotidiana, accogliente, aperto, collegato funzionalmente ed operativamente con il sistema dei servizi del territorio di competenza.

Le prestazioni rese nell'ambito del Centro sono mirate a garantire:

- la risposta ai bisogni primari attraverso la cura della persona e l'igiene personale;

- la somministrazione dei farmaci o l'aiuto nell'assunzione degli stessi a seguito di prescrizione e su indicazione del medico curante;
- la collaborazione alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio o danno per l'utente;
- un adeguato aiuto nell'esecuzione delle attività programmate e previste nel progetto terapeutico riabilitativo personalizzato;
- la realizzazione di interventi riabilitativi individualizzati e/o di piccolo gruppo, volti all'acquisizione di nuove autonomie sul piano funzionale, relazionale e degli apprendimenti;
- la realizzazione di attività educative e di riabilitazione sociale: mantenimento dei rapporti sociali, sostegno alla partecipazione per attività sportive, ricreative, culturali e di animazione;
- il mantenimento o il potenziamento delle capacità funzionali di base degli utenti rispettando tempi, capacità ed esigenze personali;
- il rispetto dei compiti definiti nel piano assistenziale personalizzato elaborato dai servizi dell'Azienda, verificando costantemente il piano riabilitativo individuale e registrando le osservazioni e le informazioni in una cartella personale;
- il supporto educativo e relazionale, individuale e di gruppo;
- il contatto con la famiglia in merito a comunicazioni e per eventuali variazioni nelle condizioni di salute dell'utente;
- la preparazione dell'ambiente e dell'utente per le attività di laboratorio e/o riabilitative;
- la collaborazione nella realizzazione del progetto riabilitativo individuale elaborato con i Centri di Salute Mentale dell'Azienda integrandolo anche con professionalità ed attività specifiche;
- l'approvvigionamento dei materiali di consumo e di quant'altro necessario per il comfort alberghiero della struttura;
- il rispetto delle disposizioni previste dal servizio e/o di eventuali specifiche procedure per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo il più possibile ogni rischio;
- la realizzazione di interventi atti a favorire un rapporto collaborativo con le famiglie per attuare il programma con una metodologia unitaria;
- l'organizzazione di attività di socializzazione all'interno e all'esterno della struttura, garantendo l'eventuale trasporto ed accompagnamento;
- l'instaurazione e/o il mantenimento di rapporti con le strutture sociali, ricreative, culturali e di volontariato del territorio, tenendo conto delle disposizioni emanate dall'Azienda e dei regolamenti in essere;
- l'acquisizione di competenze occupazionali al fine di perseguire il maggior grado di indipendenza possibile;
- ogni altra attività complementare a quelle sopra indicate.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);

- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

Il Centro Diurno è tenuto altresì a garantire:

- il flusso mensile di informazioni informatizzate sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte).
- la trasmissione dei flussi di governo (modelli STS11 - STS 24) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti nella procedura informatica prevista dalla Regione dell'Umbria. Per tali incombenze il Centro Diurno è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso il Centro Diurno si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dall' Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.15.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

#### **Art. 5 – *Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.***

Il Centro Diurno si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

Il Centro Diurno si impegna inoltre:

- ad esporre il regolamento interno del Centro;
- a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

#### **Art. 6 – *Personale.***

Il Centro Diurno si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della

convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, il Centro Diurno deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, il Centro Diurno si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

Il Centro Diurno si impegna inoltre ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

#### **Art. 7 – *Esteralizzazioni di servizi.***

Qualora il Centro Diurno intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta, cui si intende affidare il servizio, possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi il Centro Diurno dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 6 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

#### **ART. 8 - *Sicurezza sul luogo di lavoro***

Il Centro Diurno è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

**Art. 9 – Documentazione**

Il Centro Diurno si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella sanitaria individuale;
- scheda di report mensile sull'attività svolta;
- registro presenze ospiti;
- registro delle presenze del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda USL Umbria 2;

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile.

**ART. 10 - Copertura assicurativa**

Al fine di garantire gli ospiti del Centro Diurno da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

**ART. 11 - Protezione dei dati personali**

Il Centro Diurno si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

**Art. 12 - Tariffa.**

La quota pro-capite giornaliera per le prestazioni del Centro Diurno è fissata in € 42,00 (IVA esclusa), rispetto alla tariffa massima prevista dalla DGR n.1708 del 30/1/2009, pari ad € 153,88 (IVA esclusa). Per le persone che hanno avuto accesso al Centro Diurno secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà la quota a carico del SSR secondo le vigenti disposizioni regionali (sino al 100%) e comunque con un minimo del 60% della tariffa (€ 25,20 IVA esclusa) (DGR n.21/05).

**ART. 13 - Liquidazione competenze**

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

Il Centro Diurno assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n.136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale non è soggetto all'obbligo dell'acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

**Art. 14 - Fornitura di farmaci e presidi.**

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, il Centro Diurno è obbligato a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

**Art. 15 – Controlli e sanzioni.**

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte dal Centro Diurno, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

Il Centro Diurno si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

#### **Art. 16 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 1/3/2017 fino al 29/2/2020 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

#### **Art. 17 – Oneri fiscali e di registrazione**

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, il Centro Diurno riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica del Centro Diurno.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su otto pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

Il Centro Diurno \_\_\_\_\_

L'Azienda \_\_\_\_\_

Il Centro Diurno espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 4 (Prestazioni del Centro Diurno Psichiatrico), 11 (Protezione dei dati personali), 13 (Liquidazione competenze), 15 (Controlli e sanzioni), 17 (Oneri fiscali e di registrazione), 18 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Il Centro Diurno \_\_\_\_\_